

## Cass. civ. Sez. V, 12-04-2005, n. 7508

### OSSERVA

Il Comune di Serrara Fontana ha impugnato, nei confronti di Iacono Giuseppe, con ricorso notificato il 15.3.04, la sentenza della C.T.R. della Campania, depositata il 17.11.03, che, in riforma di quella di 1<sup>a</sup> grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi al 1997- 98, per TOSAP ed inerenti sanzioni; atteso che il versamento eseguito dal contribuente doveva considerarsi tempestivo ai sensi dell'art. 50 D.lgv. 507/93, e vessatorio il più breve termine stabilito nella concessione.

Il ricorrente lamenta: 1) la violazione degli [artt. 1341 c.c.](#), 50 e 53 D.lgv. 507/93, nonché omessa, insufficiente motivazione, dato che il riferimento a detta normativa era del tutto inconferente in relazione all'avviso di accertamento riguardante l'omesso versamento del 50% della T.O.S.A.P., dovuto per l'accertata violazione, che ne aveva determinato la nullità, della convenzione, a tariffa ridotta del 50%, stipulata ex art. 45 co. 8 D.lgs., a seguito della concessione di un'area pubblica comunale a favore del contribuente, che indebitamente, in luogo dei previsti 70 mq., ne aveva occupati 90; 2) violazione, sott'altro profilo, [dell'art. 1341 c.c.](#) e art. 50 D.lgv. 507/93, in relazione all'avviso di accertamento concernente la contestazione del tardivo versamento dell'importo convenuto per TOSAP, atteso che erroneamente la C.T.R. aveva considerato vessatorio, e perciò nullo ex [art. 1341 c.c.](#), il termine di pagamento del 10.6.97 stabilito nella convenzione, stipulata il 30 maggio 1997.

Iacopo Giuseppe non resiste.

### Motivi della decisione

In relazione al 1<sup>o</sup> motivo, si rileva che in effetti, per quanto concerne l'avviso di accertamento relativo all'omesso versamento dell'ulteriore 50% della TOSAP, dovuto a seguito della riscontrata abusiva occupazione di 20 mq. di suolo pubblico non compresi nella concessione, la motivazione della C.T.R., inerente solo alla tardività dell'effettuato pagamento convenuto (50%), è del tutto carente e, comunque, sott'ogni profilo inconferente.

Anche il 2<sup>o</sup> motivo risulta meritevole di accoglimento.

Infatti, il termine di adempimento, stabilito nella convenzione, stipulata fra il Comune e il concessionario ai sensi dell'art. 45 co.

8 D.lgv. 507/93, che per l'appunto riconosce al Comune il potere di regolare privatisticamente la riscossione della TOSAP a tariffa ridotta, rimesso com'è alla negoziale volontà delle parti, è, ovviamente, del tutto sganciato da quello prescritto dall'art. 50 per l'ordinaria riscossione.

Nè, comunque, nella fattispecie, quand'anche ricorressero i presupposti per ricondurla nell'alveo dei contratti predisposti o dei consumatori, emerge alcun profilo di vessatorietà, del resto non individuato dalla C.T.R..

All'accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell'impugnata sentenza e, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vanno respinti i ricorsi introduttivi del contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005